

## Gli obblighi contabili per gli enti non profit

di Paola Cella

### Gli obblighi contabili: un inquadramento di carattere generale sotto il profilo giuridico

Le aziende senza scopo di lucro sono tenute al rispetto di alcuni obblighi contabili che possono derivare da disposizioni civilistiche, statutarie e fiscali.

Per quanto concerne le prime si osserva che, fatta eccezione per gli enti costituiti in forma societaria, il codice civile non fissa obblighi specifici in materia di tenuta della contabilità e di predisposizione del bilancio d'esercizio, limitandosi a rinviare ogni ulteriore specificazione in tale materia alle disposizioni statutarie contenute negli atti fondativi di ciascun ente.

L'unica eccezione a tale regola si riscontra per le associazioni riconosciute, con riferimento alle quali l'art. 20 del codice civile si limita a prevedere un generico obbligo di approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea, senza tuttavia indicare i criteri di rilevazione, la struttura ed il contenuto del bilancio.

Un altro riferimento generico si riscontra all'art. 18 del codice civile dove si afferma che agli amministratori si applicano le regole del mandato (artt. 1710 e ss. del codice civile) che dispongono, tra gli altri, l'obbligo di rendicontare i risultati del proprio operato.

Sotto il profilo giuridico rimane quindi per gli enti disciplinati dal Libro I del codice civile, la più ampia incertezza e libertà di comportamento nella redazione del bilancio d'esercizio, fatti salvi i principi universalmente accettati di chiarezza e precisione e gli obblighi che discendono da leggi speciali e dai vincoli statuari.

Per quanto riguarda le leggi speciali che forniscono indicazioni in materia di tenuta della contabilità e di predisposizione del bilancio d'esercizio per le ANP, possiamo ricordare le seguenti:

a) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 (*Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*) prevede, ai fini del riconoscimento dell'idoneità ad operare come organizzazioni non governative, l'obbligo di presentare i bilanci analitici e di documentare la tenuta della contabilità (art. 28, comma 4);

b) la legge 11 agosto 1991, n. 266 (*legge quadro sul volontariato*) all'articolo 3, comma 3, prevede che negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto delle organizzazioni di volontariato sia espressamente previsto:

- l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Si tratta tuttavia di un generico obbligo, che può assumere un differente significato e contenuto nell'ambito di ciascuna legge regionale approvata per recepire le indicazioni dettate dalla legge quadro 266/1991.

Per le organizzazioni di volontariato, inoltre, al fine di usufruire dell'agevolazione della non tassazione dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali e produttive marginali ai sensi del d.m. 25 maggio 1995

vige l'obbligo di dimostrare, attraverso un'apposita relazione, il totale impiego in fini istituzionali dei citati proventi (1);

c) la legge 7 dicembre 2000, n. 383 (*Disciplina delle associazioni di promozione sociale*) che impone alle associazioni di promozione sociale l'obbligo della redazione di rendiconti economico-finanziari (articolo 3, comma 1).

Come si è avuto modo di constatare, tuttavia, tutte le leggi speciali sopra richiamate si limitano a prevedere un generico obbligo di rendicontazione, privo di una chiara indicazione circa il contenuto, la forma e lo schema del bilancio da adottare.

Diversa, invece, è la situazione che riguarda:

- gli Enti Lirici, disciplinati dal d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, che sono tenuti a predisporre il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili;
- i partiti ed i movimenti politici, costituiti ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2, per i quali è stato previsto uno specifico schema di rendiconto, nota integrativa e relazione sulla gestione, che riportiamo di seguito.

All'assenza di norme civilistiche cogenti suppliscono:

- le linee guida e gli schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit, emanate dall'Agenzia per le Onlus (ora denominata Agenzia per il Terzo Settore (2)), che sono presentate nel successivo capitolo 3;
- le raccomandazioni elaborate dalla Commissione aziende non profit del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;
- i principi contabili per gli enti non profit, in corso di emanazione che saranno elaborati dal tavolo tecnico costituito dall'Agenzia per il Terzo Settore, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall'Organismo Italiano di Contabilità (3).

### **Modello per la redazione dei rendiconti dei partiti e movimenti politici**

#### **STATO PATRIMONIALE**

*Attività Immobilizzazioni immateriali nette:*

- costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione;
- costi di impianto e di ampliamento.

*Immobilizzazioni materiali nette:*

- terreni e fabbricati;
- impianti e attrezzature tecniche;
- macchine per ufficio;
- mobili e arredi;
- automezzi;
- altri beni.

*Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):*

- partecipazioni in imprese;
- crediti finanziari;
- altri titoli.

*Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera).*

*Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):*

- crediti per servizi resi a beni ceduti;
- crediti verso locatari;
- crediti per contributi elettorali;
- crediti per contributi 4 per mille;
- crediti verso imprese partecipate;
- crediti diversi.

*Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:*

- partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi);
- altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera).

*Disponibilità liquida:*

- depositi bancari e postali;
- denaro e valori in cassa.

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Ratei attivi e Risconti attivi.

*Passività* Patrimonio netto:

- avanzo patrimoniale;
- disavanzo patrimoniale;
- avanzo dell'esercizio;
- disavanzo dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri:

- fondi previdenza integrativa e simili;
- altri fondi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

- debiti verso banche;
- debiti verso altri finanziatori;
- debiti verso fornitori;
- debiti rappresentati da titoli di credito;
- debiti verso imprese partecipate;
- debiti tributari;
- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- altri debiti.

Ratei passivi e Risconti passivi.

*Conti d'ordine*:

- beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi;
- contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica;
- fideiussione a/da terzi;
- avalli a/da terzi;
- fideiussioni a/da imprese partecipate;
- avalli a/da imprese partecipate;
- garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi.

**CONTO ECONOMICO****A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA**

- 1) Quote associative annuali.
- 2) Contributi dello Stato:
  - a) per rimborso spese elettorali;
  - b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF;
- 3) Contributi provenienti dall'estero:
  - a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;
  - b) da altri soggetti esteri.
- 4) Altre contribuzioni:
  - a) contribuzioni da persone fisiche;
  - b) contribuzioni da persone giuridiche.
- 5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività.

*Totale proventi gestione caratteristica* **B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA**

- 1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze).
- 2) Per servizi.
- 3) Per godimento di beni di terzi.
- 4) Per il personale:
  - a) stipendi;
  - b) oneri sociali;
  - c) trattamento di fine rapporto;
  - d) trattamento di quiescenza e simili;
  - e) altri costi.
- 5) Ammortamenti e svalutazioni.
- 6) Accantonamenti per rischi.
- 7) Altri accantonamenti.
- 8) Oneri diversi di gestione.
- 9) Contributi ad associazioni.

*Totale oneri gestione caratteristica Risultato economico della gestione caratteristica (A-B)***C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

- 1) Proventi da partecipazioni.
- 2) Altri proventi finanziari.
- 3) Interessi e altri oneri finanziari.

*Totale proventi e oneri finanziari.***D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE**

- 1) Rivalutazioni:
  - a) di partecipazioni;
  - b) di immobilizzazioni finanziarie;
  - c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.
- 2) Svalutazioni:
  - a) di partecipazioni;
  - b) di immobilizzazioni finanziarie;
  - c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

*Totale rettifiche di valore di attività finanziarie***E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

- 1) Proventi:  
plusvalenza da alienazioni;  
varie.
- 2) Oneri:  
minusvalenze da alienazioni;  
varie.

*Totale delle partite straordinarie Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E)*

**Contenuto della Relazione ai rendiconti dei partiti e movimenti politici**

Devono essere indicati:

- 1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;
- 2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché l'eventuale ripartizione tra i livelli politico organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti;
- 3) l'eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'Irpef tra i livelli politico-organizzativi del partito o movimento;
- 4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonché della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie;
- 5) l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all'importo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate dal medesimo articolo 4;
- 6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio;
- 7) l'evoluzione prevedibile della gestione.

**Contenuto della Nota Integrativa ai rendiconti dei partiti e movimenti politici**

Devono essere indicati:

- 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; i precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi;
- 3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi editoriali, di informazione e comunicazione", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
- 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;
- 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
- 6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate;
- 10) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

loro ammontare sia apprezzabile;  
11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.

### **Gli obblighi contabili previsti dalla normativa fiscale: principi generali**

L'assenza di precisi obblighi giuridici in materia di tenuta della contabilità e di predisposizione del bilancio d'esercizio, e quindi l'ampia eterogeneità di comportamenti che si viene a creare tra i soggetti del Terzo Settore non si riscontra anche nella normativa fiscale, dove viceversa sono stati definiti precisi obblighi che, come si vedrà successivamente, in taluni casi intervengono anche a definire l'assetto giuridico-statutario di taluni enti.

Ciò in quanto la tenuta della contabilità e la predisposizione del bilancio d'esercizio assume per il legislatore fiscale un ruolo fondamentale per la corretta applicazione di alcune disposizioni contenute nel d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sul Reddito o Tuir) e per determinare con precisione il valore imponibile su cui calcolare le imposte.

In termini generali si osserva che gli obblighi contabili rilevanti ai fini fiscali sono una diretta conseguenza della combinazione di due fattori:

- a) la tipologia dell'attività svolta;
- b) il regime fiscale a cui è sottoposta l'azienda non profit.

Con riferimento al primo punto si osserva che per la disciplina tributaria le aziende non profit non aventi forma giuridica societaria possono assumere, ai sensi dell'art. 73 del Tuir, la qualifica di ente commerciale o di ente non commerciale a seconda che abbiano o meno come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

In termini generali si osserva che per attività commerciali si intendono quelle attività produttive di reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 55 del Tuir, ai fini IRES, le quali assumono, in capo agli enti, rilevanza anche agli effetti dell'applicazione dell'IVA, in quanto costituenti esercizio di attività d'impresa.

Al riguardo la recente risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 126/E del 16 dicembre 2011 ha precisato che per "*esercizio di imprese*" si intende sia ai fini IRES

– ai sensi dell'art. 55 del Tuir – che ai fini IVA – ai sensi dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 – "*l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva*", delle attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma d'impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile (4).

Pertanto, qualora l'ente svolga in via abituale un'attività riconducibile tra quelle elencate all'art. 2195 del codice civile, il carattere commerciale dell'attività stessa si configura a prescindere dall'esistenza di un'organizzazione di impresa, mentre nelle ipotesi in cui l'ente effettui un'attività non riconducibile tra quelle del citato art. 2195, è necessario, al fine di accertare il carattere commerciale dell'attività posta in essere, verificare la sussistenza di un'organizzazione in forma d'impresa.

In merito alla nozione di "*esercizio di imprese*", l'Amministrazione Finanziaria è intervenuta più volte (ris. n. 169/E del 1 luglio 2009, ris. n. 122/E del 6 maggio 2009, ris. n. 348/E del 7 agosto 2008 e ris. n. 286/E del 11 ottobre 2007) chiarendo che un'attività si considera esercitata con "*organizzazione in forma d'impresa*" quando, per lo svolgimento della stessa, viene predisposta un'organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento di un risultato economico.

La commercialità dell'attività svolta sussiste, in sostanza, qualora quest'ultima sia caratterizzata dai connotati tipici della professionalità, sistematicità e abitualità, ancorché tale attività non sia esercitata in via esclusiva.

In base all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, ribadito, peraltro, dall'Agenzia delle entrate nelle risoluzioni n. 148/E del 20 maggio 2002, n. 204/E del 20 giugno 2002 e n. 273/E del 7 agosto 2002 e, da ultimo, nella citata risoluzione n. 286/E del 2007, i predetti connotati dell'abitudine, sistematicità e continuità dell'attività economica vanno intesi *“in senso non assoluto, ma relativo”*, con la conseguenza che la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimento di un *“unico affare”*, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici.

Pertanto il connotato dell'attività d'impresa, rilevante ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e dell'IVA, si ravvisa quando l'attività svolta da un ente non commerciale presenta i caratteri dell'abitudine, professionalità e sistematicità.

Circostanza che può verificarsi anche nell'ipotesi in cui l'attività preveda la realizzazione di un unico affare, tenuto conto della rilevanza economica dello stesso e della complessità delle operazioni che sono necessarie alla sua effettuazione (cfr. risoluzione n. 286/E del 2007).

Viceversa se l'attività svolta non presenta i requisiti dell'*“unico affare”* di rilevante entità economica, che presuppone lo svolgimento di operazioni complesse, l'attività non può considerarsi produttiva di reddito d'impresa in capo all'ente non commerciale, ma costituisce, in capo allo stesso, fonte di reddito diverso, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. i), del Tuir, trattandosi di *“attività commerciale non esercitata abitualmente”*.

La stessa attività, ai fini dell'applicazione dell'IVA, non assume rilevanza, non risultando integrato il requisito soggettivo dell'esercizio d'impresa.

Dalla diversa qualifica discendono implicazioni differenti per quanto attiene la modalità di determinazione delle imposte ed i relativi obblighi contabili.

Pertanto, qualora l'ente acquisisca la qualifica di *“ente commerciale”* si applica esclusivamente la disciplina relativa al reddito d'impresa, con la conseguenza che tutta l'attività svolta è assoggettata a tassazione, con il conseguente obbligo di redazione delle scritture contabili previste per le imprese commerciali.

Diverso, invece, è il caso in cui l'ente si qualifichi come *“ente non commerciale”*, ovvero come ente che non ha come oggetto né esclusivo né principale l'esercizio di un'attività commerciale. In tale situazione il reddito complessivo è determinato in modo analogo alle persone fisiche, sommando cioè i redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 143 Tuir). Ne discende quindi che eventuali obblighi contabili derivano esclusivamente dallo svolgimento in modo continuativo di attività commerciali, con la conseguente formazione di reddito d'impresa.

Da quanto precisato ne deriva che ai fini contabili gli enti non commerciali terranno un comportamento diverso a seconda che:

- a) svolgano esclusivamente attività istituzionale non commerciale;
- b) svolgano accanto all'attività istituzionale anche attività commerciale, seppure in modo non prevalente né esclusivo.

Per gli enti appartenenti al primo raggruppamento, cioè per quei soggetti che svolgono esclusivamente attività istituzionale non produttiva di reddito d'impresa, la normativa fiscale non comporta alcun obbligo contabile. Tali aziende potrebbero anche non tenere alcuna contabilità e, quindi, non predisporre alcun bilancio d'esercizio, fatti salvi gli obblighi giuridici a cui possono essere sottoposte come esaminato nel precedente paragrafo.

Tuttavia, malgrado sia evidente che non sussistano precisi obblighi contabili di natura fiscale, con riferimento all'attività istituzionale, riteniamo che sia comunque opportuno che l'ente si doti di una contabilità che rilevi anche i fatti afferenti a questa sfera della gestione, sia per ragioni di trasparenza sia per disporre degli elementi utili ad accertare il permanere della qualifica di ente non commerciale a fronte di un'eventuale attività di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

In tale senso si è espressa l' Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 126/E del 16 dicembre 2011, nella quale si afferma che il rendiconto annuale economico e finanziario è richiesto in ogni caso, a prescindere dalle modalità gestionali ed organizzative dell' ente non commerciale ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell' attività esercitata dall' ente stesso.

Nella predetta risoluzione si precisa, inoltre, che il rendiconto costituisce lo strumento cui è tenuto l' organo di rappresentanza dell' ente non commerciale per soddisfare le esigenze informative - sia degli associati che dei terzi - in ordine alla corretta gestione economica e finanziaria del patrimonio dell' ente.

Tale documento contabile, inoltre, consente agli organi di controllo di acquisire quelle informazioni contabili necessarie per stabilire, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, le modalità operative e la struttura organizzativa dell' ente, anche al fine di determinare la sua corretta qualifica fiscale.

L' art. 149 Tuir chiarisce in proposito che “indipendentemente dalle previsioni statutarie, l' ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d' imposta.”

Le scritture contabili possono quindi fornire le informazioni utili ad accertare il permanere della qualifica di ente non commerciale, dimostrando l' effettiva prevalenza dell' attività istituzionale rispetto a quella commerciale.

Per compiere tale valutazione, e quindi per verificare il mantenimento della qualificazione di ente non commerciale, l' art. 149 Tuir chiarisce che l' Amministrazione Finanziaria potrà, anche, prendere in considerazione i seguenti parametri:

- a) la prevalenza delle immobilizzazioni (materiali, immateriali e finanziarie) nette relative all' attività commerciale rispetto alle restanti attività;
- b) la prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni riguardanti l' attività istituzionale;
- c) la prevalenza dei proventi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
- d) la prevalenza dei componenti negativi inerenti all' attività commerciale rispetto alle altre spese.

La circolare ministeriale del 12 maggio 1998, n. 124/E ha chiarito che non è sufficiente il verificarsi di una o più delle condizioni sopra indicate per determinare il mutamento della qualifica, ma è necessario un giudizio più complesso.


Il verificarsi di una o più circostanze in capo ad un ente la cui attività essenziale è di natura obiettivamente non commerciale (come nel caso di partiti politici, associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel) non può di per sé far venir meno la qualifica di ente non commerciale risultante dall' atto costitutivo o dallo statuto, purché l' attività effettivamente esercitata corrisponda in modo obiettivo a quella espressamente indicata nelle previsioni statutarie.

Tale affermazione contribuisce a rimarcare l' utilità, benché non ve ne sia l' obbligatorietà, di tenere una contabilità dettagliata per rilevare i fatti relativi all' attività istituzionale.

Viceversa gli enti che accanto all' attività istituzionale svolgono anche un' attività commerciale, sono sottoposti ad alcuni obblighi contabili diversificati in funzione del volume dei ricavi derivanti dallo svolgimento di queste attività. Di questo aspetto si occupa la trattazione contenuta nel successivo paragrafo.

Per completare la disamina dei principi di carattere generale occorre poi ricordare che:

- la normativa fiscale prevede obblighi contabili particolari per alcuni istituti fiscali, che saranno affrontati nei successivi paragrafi;
- sussistono specifici obblighi di rendicontazione per gli enti che effettuano raccolte pubbliche di fondi ai sensi dell' art. 143 Tuir o che beneficiano della distribuzione dei fondi del 5 per mille.



### La contabilità separata

L'articolo 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 stabilisce che agli enti non commerciali, relativamente alle sole attività commerciali svolte in forma abituale, si applica la disciplina propria delle imprese commerciali, ovvero le disposizioni contenute negli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del citato decreto.

Viene quindi affermato il principio che poiché sotto il profilo fiscale il rispetto degli obblighi contabili si riferisce esclusivamente alle attività commerciali eventualmente svolte, non avendo alcuna rilevanza lo svolgimento dell'attività non commerciale (ovvero istituzionale), l'ente deve obbligatoriamente dotarsi di una *contabilità separata* nella quale rilevare i costi ed i ricavi afferenti la sola attività commerciale svolta e gli eventuali costi promiscui (5).

L'unica eccezione a queste regole di carattere generale è rappresentata dagli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, qualora siano osservate le modalità previste per la tenuta di tale contabilità a norma di legge.

Sotto un profilo tecnico-ragionieristico si osserva che la tenuta della contabilità separata non richiede particolari formalità e può essere assicurata attraverso due soluzioni alternative:

- mediante la tenuta di due sistemi contabili distinti, che rilevano separatamente l'attività commerciale da quella istituzionale;
- mediante la tenuta di un unico sistema contabile che, servendosi di un piano dei conti dettagliato nelle singole voci, consente la rilevazione distinta delle movimentazioni relative a ciascuna attività svolta (6).

Si pone tuttavia il problema della rilevazione e dell'imputazione dei cosiddetti costi promiscui, ovvero di quei fattori produttivi che sono impiegati congiuntamente nella gestione e della cui utilità beneficia sia l'attività commerciale sia quella istituzionale. Rientrano generalmente in questa categoria di costi le utenze della sede e degli altri immobili non impiegati in modo dedicato allo svolgimento dell'attività commerciale e/o di quella istituzionale, i materiali di consumo ed i costi del personale.

Il trattamento fiscale riservato ai costi promiscui è differente a seconda che il calcolo rilevi ai fini dell'applicazione delle imposte dirette o della detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai fini del calcolo delle imposte dirette l'art. 144, comma 4 del Tuir precisa che la deducibilità dei costi promiscui è ammessa proporzionalmente all'incidenza dei ricavi e dei proventi commerciali rispetto al totale complessivo dei proventi conseguiti dall'ente (7). Poiché l'attività commerciale non può mai essere prevalente se ne deduce che la percentuale di deducibilità massima consentita per i costi promiscui non potrà mai superare il valore del 50%.

Ai fini della detraibilità dell'IVA si osserva, invece, che la tenuta della contabilità separata è una condizione necessaria per consentire la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti ed importazioni di beni e servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio di attività commerciali. L'art. 19-ter del d.P.R. 633/1972 precisa che la detrazione è ammessa per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale, e che il riparto va effettuato seguendo criteri oggettivi di imputazione, coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati (8). Il criterio proporzionale va utilizzato solo nel caso in cui tale identificazione non sia agevole, e quindi in modo residuale.

### ***I regimi contabili***

I regimi contabili, ovvero l'insieme delle scritture e degli adempimenti, applicabili agli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale svolta abitualmente sono differenti in relazione al volume dei ricavi conseguito nel periodo d'imposta.

In particolare si possono avere i seguenti casi:

- regime di contabilità ordinaria;
- regime di contabilità semplificata;
- regime super semplificato;
- regime forfetario ai sensi della legge 398/1991.

Il regime di contabilità ordinaria si applica agli enti che hanno conseguito un volume di ricavi superiore ai seguenti limiti: euro 400.000,00 se l'attività commerciale consiste in una prestazione di servizi o euro 700.000,00 per l'esercizio di attività commerciali aventi ad oggetto altre attività. Tuttavia anche gli enti che non superano i predetti limiti possono adottare questo regime contabile tramite opzione.

Ai fini della determinazione dei ricavi commerciali si deve seguire il principio della competenza, pertanto nell'ipotesi di attività svolta per un periodo di tempo inferiore all'anno il volume dei ricavi va ragguagliato al periodo di 12 mesi.

Inoltre nell'ipotesi di esercizio congiunto di attività aventi per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi il valore di riferimento da assumere varia a seconda che l'ente abbia tenuto una contabilità unica ricomprendente tutte le attività commerciali svolte o, in alternativa, abbia tenuto contabilità con distinte annotazioni per i due tipi di attività sopra richiamati. Nell'ipotesi di contabilità unica si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi; pertanto il limite da prendere in considerazione per l'identificazione del regime contabile è quello di euro 700.000.

Al contrario nell'ipotesi di annotazione separata dei ricavi relativi a ciascuna attività commerciale svolta (servizi e attività diverse) la scelta del regime contabile è fatta sulla base dell'ammontare dei ricavi che risulta prevalente.

Ai fini del calcolo delle imposte dirette, gli enti non commerciali che applicano il regime ordinario determinano il reddito nei modi previsti per le società di capitale (art. 14 d.P.R. 600/1973) e sono obbligati a tenere le seguenti scritture:

- libro giornale;
- libro degli inventari;
- scritture ausiliarie;
- registro dei beni ammortizzabili;
- scritture obbligatorie dalla legislazione del lavoro;
- scritture ausiliarie di magazzino;
- registri IVA.

Il regime di *contabilità semplificata* si applica agli enti che hanno conseguito un volume di ricavi non superiore ai predetti limiti, purché non abbiano optato per la tenuta della contabilità secondo il regime ordinario. La contabilità semplificata (art. 18 d.P.R. 600/1973) comporta l'obbligo di tenere i registri previsti dalla normativa IVA, opportunamente integrati con l'annotazione delle operazioni non soggette a tale imposta (esempio costi del personale, rimanenze di magazzino, ratei e risconti).

Il *regime super semplificato* si applica agli enti non commerciali che determinano in modo forfettario il reddito derivante dall'attività commerciale secondo quanto previsto dall'art. 145 del Tuir. A tale scopo è necessario che nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito ricavi da attività commerciali per un importo non superiore a euro 15.493,71 relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero ad euro 25.822,84 per tutte le altre attività.

Gli obblighi contabili sono assolti mediante la tenuta di scritture complessive mensili direttamente sui registri IVA oppure in un apposito prospetto conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, così come previsto dal comma 166 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il *regime forfettario* previsto dalla legge 398/1991 si applica alle associazioni sportive dilettantistiche, alle associazioni pro-loco e in generale agli enti associativi (9) che nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 250.000.

Tali soggetti possono optare per un regime forfettario di applicazione dell'IVA e dell'IRES, con la conseguenza che sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili previste dagli artt. 14 e seguenti del d.P.R. 600/1973 limitandosi ad annotare anche con un'unica registrazione riepilogativa mensile i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali su un apposito prospetto conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 11 febbraio 1997.

Per tutti i regimi contabili sopra descritti vige l'obbligo della conservazione delle scritture contabili, sia in base a quanto disposto dalla normativa tributaria sia in base alle disposizioni del codice civile o di altre leggi speciali, a norma dell'art.

22 del d.P.R. 600/1973, che prevede l'obbligo di conservazione delle scritture fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, e quindi anche oltre il termine decennale stabilito dall'art. 2220 del codice civile.

### **Le scritture contabili degli enti associativi di cui all'art. 148 Tuir**

Gli enti associativi che intendono avvalersi del trattamento tributario disciplinato dall'art. 148 del Tuir sono obbligati ad inserire nei rispettivi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata le seguenti clausole:

- a) il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Agenzia del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

f) l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Appare evidente che la norma, pur avendo carattere tributario, assume tuttavia rilievo anche sotto il profilo giuridico in quanto il mancato adeguamento delle clausole statutarie ai precetti contenuti nel citato art. 148 pregiudica la possibilità di fruire di alcune agevolazioni fiscali.

Pertanto gli enti associativi che si avvalgono del regime impositivo di cui all'art. 148 del Tuir sono tenuti a redigere e ad approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario riepilogativo di tutta la gestione svolta. Questo obbligo sussiste a prescindere dal fatto che tali enti svolgano o meno attività commercialmente rilevanti.

Si tratta, tuttavia, di un obbligo generico che non identifica con precisione gli schemi da adottare, i principi e i criteri da seguire né il contenuto informativo minimo, rinviando la definizione di tali elementi all'atto costitutivo o allo statuto.

Occorre in proposito rilevare che l'infelice espressione utilizzata dal legislatore (rendiconto economico e finanziario) potrebbe indurre a ritenere che il rendiconto debba limitarsi ad illustrare i soli aspetti economici e finanziari della gestione (10).

Riteniamo, viceversa, che si sia trattato di un errore e che il legislatore non possa aver ritenuto superflua la rilevazione della situazione patrimoniale al fine di svolgere una compiuta rappresentazione delle risultanze gestionali, tenuto altresì conto che la rilevazione dell'assetto e della consistenza del patrimonio dell'ente è uno dei criteri necessari per consentire la verifica dell'eventuale perdita della qualifica di ente non commerciale, secondo quanto stabilito dall'art. 149 del Tuir.

Infine desideriamo sottolineare che sebbene l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio rappresentativo dell'andamento della gestione inerente le attività istituzionali e commerciali, riguardi esclusivamente le associazioni "privilegiate", che intendono usufruire delle agevolazioni fiscali disposte dall'art. 148 del Tuir, non vi è dubbio che tale disposizione vada nel senso di rafforzare il principio della democraticità, del controllo e della trasparenza sulla gestione degli enti senza scopo di lucro imponendo ad essi l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario attraverso il quale prendere consapevolezza dei risultati della gestione e dell'operato degli amministratori. Principi, riteniamo, che dovrebbero essere recepiti da qualsiasi azienda non profit, a prescindere dal particolare regime fiscale a cui è soggetta.

### **Le scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale**

La normativa istitutiva delle Onlus ha previsto precisi obblighi contabili, contenuti nell'articolo 20-bis del d.P.R. 600/1973, per i soggetti diversi dalle società che intendono usufruire del particolare regime fiscale ad esse riservato (11).

In particolare alle Onlus è richiesto di:

- tenere scritture contabili cronologiche e sistematiche per tutte le attività complessivamente svolte, e non solo per quelle considerate commerciali. Ciò allo scopo di esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. Appare evidente che la contabilità non è considerata come un mero adempimento di natura fiscale investendo, al contrario, tutta la gestione della Onlus;
- predisporre e approvare un bilancio d'esercizio nel quale devono trovare distinta indicazione le attività istituzionali da quelle direttamente connesse;
- tenere le scritture contabili previste dalla normativa fiscale per le attività direttamente connesse.

L'articolo 20-bis, comma 2, del d.P.R. 600/1973 non indica quale metodo contabile si debba adottare, rinviando quindi alla disciplina ragionieristica, tuttavia viene chiarito che gli anzidetti obblighi contabili si considerano assolti qualora l'ente tenga il libro giornale ed il libro degli inventari, in conformità a quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

Il riferimento a questi articoli del codice civile non lascia dubbi circa l'intento perseguito dal legislatore di voler estendere alle Onlus i principi contabili propri dell'imprenditore e delle società.

Il decreto legislativo prevede, inoltre, adempimenti contabili più lievi per le Onlus che nell'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse non abbiano conseguito in un anno proventi superiori a euro 51.645,69. Per questi enti, infatti, è sufficiente la tenuta di una contabilità e di un rendiconto finanziario, nel quale rilevare le entrate e le spese complessivamente manifestatesi nell'esercizio.

Analoga agevolazione è prevista per le cosiddette Onlus di diritto, ovvero per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 6 della legge 266/1991 e per le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, a prescindere dal volume dei ricavi e dei proventi conseguiti annualmente.

Infine qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di euro 1.032.913,80 il bilancio deve essere accompagnato da una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili (12).

- 
1. Per approfondimenti su questo argomento si rinvia al testo **"Bilancio e contabilità enti non profit"** – Paola Cella, edito Maggioli Editore
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51 la denominazione "Agenzia per il Terzo Settore" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale".
  3. Il suddetto tavolo tecnico ha prodotto un primo documento intitolato "Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio degli enti non profit", approvato nel mese di maggio 2011.
  4. Le attività elencate dall'art. 2195 del codice civile sono le seguenti:
    - attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
    - attività intermediaria nella circolazione dei beni;
    - attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;
    - attività bancaria o assicurativa;
    - altre attività ausiliarie delle precedenti.
  5. Sino al 31 dicembre 1997, ovvero prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 gli enti non commerciali potevano optare, ai fini del rispetto degli obblighi contabili fiscali, per due diverse soluzioni: la tenuta di una contabilità separata o la tenuta di una contabilità unica. Tale situazione ora non è più consentita e per tutti gli enti non commerciali vi è l'obbligo di tenere la contabilità separata.
  6. Cfr. Risoluzione ministeriale 13 marzo 2002, n. 86.
  7. Lo stesso criterio di proporzionalità si applica anche per determinare la deducibilità della rendita catastale e del canone di locazione degli immobili utilizzati promiscuamente.
  8. A sostegno di tale tesi è intervenuta la risoluzione ministeriale 8 settembre 1998, n. 137, la quale pur riferendosi ad un caso particolare introduce un criterio di carattere generale richiamando il comma 4 dell'articolo 19 del d.P.R. 633/1972 che stabilisce il diritto di detrazione parziale per i costi promiscui. Viene precisato in proposito che la percentuale d'imposta detraibile deve essere determinata secondo criteri oggettivi, e solo nel caso in cui tale criterio non sia applicabile, come nel caso esaminato dalla risoluzione "per l'eterogeneità e la peculiarità dei servizi resi nei porti turistici" allora "si ritiene che, al fine di stabilire la misura della detrazione spettante in relazione all'IVA pagata per detti acquisti, possa farsi riferimento alla percentuale rappresentata dall'attività commerciale svolta".

9. La legge prevede che al regime forfetario possano aderire solo le associazioni (riconosciute o non riconosciute) senza scopo di lucro. Sono pertanto escluse dal disposto normativo le fondazioni e gli altri enti non aventi natura associativa.

10. L'espressione utilizzata dal legislatore potrebbe creare alcune incomprensioni, infatti la definizione di rendiconto economico e finanziario lascia alcuni dubbi circa la natura delle informazioni da riportare nel documento di sintesi che gli enti associativi dovrebbero predisporre. Non è chiaro se il rendiconto debba articolarsi in un conto economico e in una situazione patrimoniale, o viceversa in un conto finanziario. Neppure la circolare ministeriale del 12 maggio 1998, n. 124/E ha fornito chiarimenti in proposito rinviando, al contrario, allo statuto il compito di specificare le modalità di redazione del rendiconto annuale dando così adito al più ampio margine di incertezza e di libertà e rendendo di fatto impossibile qualsiasi tentativo di confronto tra i documenti di sintesi approvati dai vari enti associativi.

11. Tali disposizioni non si applicano alle Onlus che assumono la forma giuridica di società (es. cooperative e consorzi) per le quali si continuano ad applicare le norme previste per le società di capitale.

**Estratto dal libro “Bilancio e contabilità non profit”**  
**edito da Maggioli Editore**

Indice dei principali argomenti del volume

**1 Inquadramento del Terzo Settore e riflessi sulla contabilità e sul bilancio d’esercizio**

- 1.1 Definizione di Terzo Settore e di Azienda Non Profit
- 1.2 L’economicità delle aziende non profit e riflessi sui sistemi informativo-contabili
- 1.3 Il bisogno di rendicontazione nelle aziende non profit

**2 Gli obblighi contabili per gli enti non profit**

- 2.1 Gli obblighi contabili: un inquadramento di carattere generale sotto il profilo giuridico
- 2.2 Gli obblighi contabili previsti dalla normativa fiscale: principi generali
- 2.3 La contabilità separata
  - 2.3.1 I regimi contabili
- 2.4 Le scritture contabili degli enti associativi di cui all’art. 148 Tuir
- 2.5 Le scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

**3 Schemi di bilancio per le aziende non profit**

- 3.1 Premessa
- 3.2 Lo Stato Patrimoniale
- 3.3 Rendiconto gestionale
- 3.4 Il Rendiconto degli incassi e dei pagamenti
- 3.5 La nota integrativa
- 3.6 La Relazione di missione

**4 I rendiconti allegati al bilancio d’esercizio**

- 4.1 Introduzione
- 4.2 Le raccolte pubbliche di fondi: inquadramento generale
  - 4.2.1 Il rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi: contenuto e finalità
  - 4.2.2 Schema di rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi
- 4.3 L’istituto del “5 per mille dell’Irpef”
  - 4.3.1 Procedura di individuazione dei soggetti ammessi al riparto del 5 per mille
  - 4.3.2 Il rendiconto dei fondi del 5 per mille
    - 4.3.2.1 Il modello di rendiconto per gli enti di volontariato
    - 4.3.2.2 Il modello di rendiconto per gli enti di ricerca sanitaria
    - 4.3.2.3 Il modello di rendiconto per gli enti di ricerca scientifica

**5 I principi contabili per le aziende non profit**

- 5.1 Postulati e principi contabili per gli enti non profit
  - 5.1.1 Continuità aziendale
  - 5.1.2 Competenza economica
  - 5.1.3 Chiarezza
  - 5.1.4 Veridicità
  - 5.1.5 Correttezza
  - 5.1.6 Accountability
  - 5.1.7 Comprensibilità
  - 5.1.8 Imparzialità
  - 5.1.9 Significatività
  - 5.1.10 Prudenza
  - 5.1.11 Prevalenza della sostanza sulla forma
  - 5.1.12 Comparabilità e coerenza
  - 5.1.13 Verificabilità dell’informazione
  - 5.1.14 Annualità
  - 5.1.15 Il principio del costo
- 5.2 Principi contabili e raccomandazioni per la corretta tenuta della contabilità
- 5.3 Le liberalità

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

5.4 Le immobilizzazioni

5.5 Il prospetto della rappresentazione della movimentazione delle componenti del patrimonio netto

## **6 Lettura e analisi del bilancio di esercizio**

6.1 L'analisi dei bilanci d'esercizio delle aziende non profit: finalità e principi guida

6.2 I presupposti dell'analisi di bilancio

6.2.1 La riclassificazione della Situazione Patrimoniale

6.2.2 La riclassificazione del Rendiconto Gestionale

6.3 Le tecniche di analisi dei bilanci di esercizio

6.3.1 L'analisi strutturale

6.4 L'analisi per indici

6.4.1 Gli indici dell'analisi economica

6.4.2 Gli indici dell'analisi patrimoniale

6.4.3 Gli indici dell'analisi finanziaria

6.5 Conclusioni

## **7 Il caso associazione Opera San Francesco per poveri**

7.1 La storia

7.2 I servizi

7.2.1 La mensa

7.2.2 Il Servizio docce/guardaroba ed il centro di raccolta

7.2.3 Il poliambulatorio

7.2.4 L'Area Sociale

7.3 L'organizzazione

7.4 Il sistema informativo-contabile ed il bilancio dell'associazione

7.5 Il Bilancio Sociale

## **Appendice**

**Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917** – Testo unico delle imposte sul reddito (*articoli estratti*)

**Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600** – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (*articoli estratti*)

**Circolare ministeriale n. 124/E del 12 maggio 1998**

**Risoluzione n. 126/E del 16 dicembre 2011**

*Bibliografia*

[Se sei interessato ad acquistare il libro clicca qui](#)

3 settembre 2013

di Paola Cella

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente